



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 482 DI DATA 01 Giugno 2020

OGGETTO:

Nuove misure di contenimento dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio provinciale. D.M. 10 settembre 1999 n. 356 e Reg. (UE) 2016/2031.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ministeriale del 10 settembre 1999 n. 356, concernente il regolamento recante misure per la lotta contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che dà attuazione alla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il testo del nuovo decreto concernente "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana", che ha già acquisito il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta dell'11 maggio 2020;

VISTO in particolare l'art. 8 del nuovo decreto recante "Altre misure" del nuovo decreto sopra richiamato che prevede: "I Servizi fitosanitari regionali, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono adottare divieti di commercializzazione e messa a dimora di piante specificate, nonché altre misure per il contenimento dell'organismo nocivo nel territorio di loro competenza;

VISTA la deliberazione n. 1523 del 13 giugno 2008 avente ad oggetto "Modifiche alla Deliberazione della Giunta provinciale n.397 del 3 marzo 2006 concernente "Misure fitosanitarie per la lotta contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Provincia autonoma di Trento del batterio *Erwinia amylovora*, agente patogeno del colpo di fuoco batterico" - sostituzione allegato.",

con la quale al punto 2 del deliberato si prendeva atto che il territorio della Provincia Autonoma di Trento non è più zona protetta nei confronti del batterio *Erwinia amylovora*;

CONSIDERATO che *Erwinia amylovora* (*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*) è classificato ai sensi del regolamento (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per le Zone protette, e per il restante territorio è classificato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena;

CONSIDERATO altresì che *Erwinia amylovora* colpisce piante da impianto, piante da frutto e spontanee, escluse le sementi, delle specie *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. ;

CONSIDERATO che la Fondazione E.Mach ha accertato, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Servizio di assistenza tecnica territoriale del Centro Trasferimento Tecnologico, una grave e diffusa infestazione di *Erwinia amylovora* nei territori frutticoli della Valsugana, avviando al contempo una capillare indagine territoriale che ha confermato la gravità della situazione, in particolare nei Comuni amministrativi di Caldonazzo, Calceranica al Lago, Carzano, Levico Terme, Novaledo, Pergine Valsugana, Roncegno Terme e Tenna;

VERIFICATO che le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza dell'organismo specificato in numerosi campioni di materiale vegetale;

CONSIDERATO inoltre che nella predetta area sono stati rilevati focolai di infezione anche in giardini, orti, incolti e bordure in particolare su nespolo, cotogno, rosa canina, sorbo e pero;

RITENUTO necessario adottare specifiche misure di contenimento dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel predetto territorio colpito dall'infestazione, considerato che l'area interessata è ad alto rischio per la presenza diffusa di aziende frutticole specializzate;

DATO ATTO che il decreto ministeriale del 10 settembre 1999 n. 356, concernente il regolamento recante misure per la lotta contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica prevede l'obbligo di abbruciamento sul posto dei residui vegetali;

DETERMINA

1. Nel territorio dei Comuni amministrativi di Caldonazzo, Calceranica al Lago, Carzano, Levico Terme, Novaledo, Pergine Valsugana, Roncegno Terme e Tenna, è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di piante da impianto, piante da frutto, piante ornamentali e spontanee, escluse le sementi, delle specie *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., di provvedere all'estirpazione di ogni pianta gravemente compromessa e, per le altre il taglio a 70 cm al di sotto del sintomo e la tempestiva bruciatura sul posto dei residui vegetali;
2. all'interno dell'area individuata al punto 1 è fatto divieto di messa a dimora e di commercializzazione di piante sopra specificate;
3. nel territorio dei Comuni amministrativi individuati al punto 1, è fatto divieto di impianto di nuovi frutteti professionali di Pomoideae per un anno a partire dalla data della presente determinazione;

4. è vietato inoltre lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, dalle aree infette verso le altre aree del territorio provinciale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, al Consorzio Frutticoltori Alta Valsugana sca, Cooperativa contadini Alta Valsugana s.c.a., al Consorzio Ortofrutticolo Bassa Valsugana s.c.a., nonché a tutti i Comuni interessati, alla Comunità Valsugana e Bernstol, Comunità Valsugana e Tesino per la sua pubblicazione all'Albo pretorio, al fine di divulgare agli operatori professionali e a tutti i cittadini le informazioni in ordine alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione del colpo di fuoco batterico, nonché per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla minaccia dell'organismo nocivo specificato;
6. di dare atto che la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni é punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del citato D.Lgs. n. 214/2005, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria competente qualora il fatto costituisca reato in base all'art. 500 del codice penale.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Fabrizio Adriano Dagostin